**MODIFICA CAPO D'IMPUTAZIONE**

**ART 516 e ss. c.p.p.**

Art. 516 co 1 contempla il caso in cui NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO emerga un FATTO DIVERSO rispetto a quello descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In quel caso il pm modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione.

co. 1 bis Se invece a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla **cognizione di un giudice superiore (collegiale anziché monocratica),** a pena di decadenza è necessario sollevare eccezione di incompetenza a pena di DECADENZA, immediatamente dopo la nuova contestazione, ovvero, se l'imputato è assente o richiede un termine a difesa, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza.

co.1 ter Se invece a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista **l'udienza preliminare** e non si è tenuta, anche in questo caso è necessario eccepire l'inosservanza delle relative disposizioni entro i termini di cui al co. 1 bis a pena di decadenza.

La norma di cui all'art. 516 c.p.p. non prevedeva la possibilità per l'imputato di accedere a riti alternativi nel caso in cui ci fosse una modifica del capo d'imputazione.

Nel caso in cui il pm NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO chieda la modifica del capo d'imputazione il difensore deve chiedere la remissione in termini per tornare alla fase pre-dibattimentale che gli permette di accedere a riti alternativi.

Il fatto che art 516 non prevedesse la possibilità per l'imputato di accedere a abbreviato, patteggiamento, oblazione ha determinato pronunce della Corte Costituzionale che hanno dichiarato illegittimo art 516 c.p.p.

-C.COST. 273/2014 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDEVA ALL'IMPUTATO LA FACOLTA' DI RICHIEDERE GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO EMERSO NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA

-C.COST. 333/2009 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDEVA ALL'IMPUTATO LA FACOLTA' DI RICHIEDERE GIUDIZIO ABBREVIATO RELATIVAMENTE A FATTO DIVERSO CONTESTATO IN DIBATTIMENTO QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE CONCERNE UN FATTO CHE GIA' RISULTAVA DAGLI ATTI DI INDAGINE AL MOMENTO DELL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE

-C.COST. 530/1995 NELLA PARTE IN CUI NON PREVECE ALL'IMPUTATO LA FACOLTA' DI PROPORRE DOMANDA DI OBLAZIONE RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO CONTESTATO IN DIBATTIMENTO

-C.COST. 265/1994 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDEVA ALL'IMPUTATO LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI RELATIVAMENTE A FATTO DIVERSO O REATO CONCORRENTE CONTESTATO IN DIBATTIMENTO QUANDO LA NUOVA CONTESTAZIONE CONCERNE UN FATTO CHE GIA' RISULTAVA DAGLI ATTI DI INDAGINE O QUANDO L'IMPUTATO HA

TEMPESTIVAMENTE PROPOSTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA IN ORDINE ALLA IMPUTAZIONE ORIGINARIA.

-C.COST. 206/2017 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE LA FACOLTA' DELL'IMPUTATO DI RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI RELATIVAMENTE AL FATTO DIVERSO EMERSO NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO

ART. 517 Anche nel caso in cui NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO emerga **una circostanza aggravante o un reato connesso a norma dell'art. 12 co. 1 lett b** il pm contesta all'imputato il reato o la circostanza purchè la cognizione non appartenga a un giudice superiore.

Co. 1 bis Si applicano disposizione art 516 co. 1 bis e 1 ter

Anche questo articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo da sei sentenze C.COST. nella parte in cui non prevedeva possibilità per l'imputato di richiedere giudizio abbreviato, patteggiamento, oblazione sia per fatti emersi nel corso del dibattimento che per quei fatti i cui elementi erano già presenti in fase di indagine. C.COST 141/2018 nella parte in cui non prevedeva la possibilità di chiedere la messa alla prova.

**Cass. pen., Sez. V, ud. 4 dicembre 2018 (dep. 23 gennaio 2019), n. 3274**

Con l'ordinanza in oggetto, la Quinta sezione della Corte di cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite un quesito che involge la tematica delle contestazioni "in fatto" delle circostanze aggravanti, e più in particolare i limiti (se ve ne sono) che esse incontrano con riferimento alla circostanza speciale prevista dall'art. 476, co. II, c.p. per il delitto di falso (materiale o ideologico) in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale.
Chiariamo subito i termini della questione.

Ai sensi dell'art. 417, lett. *b*, c.p.p., il pubblico ministero, nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio per un determinato fatto, deve enunciare, «in forma chiara e precisa», anche le circostanze aggravanti che intende contestare, «con l'indicazione dei relativi articoli di legge». Nonostante il particolare rigore espresso dalla disposizione appena richiamata, da tempo la giurisprudenza ammette le **c.d. contestazioni "fattuali"** delle circostanze aggravanti, non richiedendo né una specifica indicazione delle disposizioni di riferimento, né «altra affermazione esplicita». Secondo questo granitico orientamento, necessario, e anche sufficiente, per ritenere validamente contestata una determinata circostanza aggravante è che *dalla* descrizione del fatto ***storico addebitato all'imputato*** *sia possibile* ***ricavare*** *gli* ***elementi costitutivi*** *della stessa.*
Questa impostazione, come si è anticipato, ha fatto sorgere un contrasto giurisprudenziale relativamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 476, co. II, c.p., applicabile allorché il delitto di falso commesso dal pubblico ufficiale abbia ad oggetto un atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Nel dettaglio, ci si chiede se, allorché l'atto oggetto del falso rientri fra quelli aventi natura "fidefacente", la suddetta circostanza possa ritenersi validamente contestata in forza della mera indicazione della tipologia di atto, o se, al contrario,

l'imputazione debba contenere un *quid pluris*, e cioè un'espressione che faccia richiamo proprio al suo particolare valore probatorio.

Secondo un **primo filone giurisprudenziale**, il giudice potrebbe affermare la responsabilità penale per la fattispecie di falso in atto pubblico aggravata *ex* art. 476, co. II, c.p. soltanto qualora la «**natura fidefacente**» **dell'atto** asseritamente falso sia stata «**esplicitamente contestata ed esposta nel capo di imputazione**», o, quantomeno, sia stata **indicata** «**con sinonimi e formule equivalenti o attraverso il richiamo all'art. 476 c.p., comma 2**».

Al di fuori di questi casi, l'imputato potrebbe essere ritenuto responsabile solo della fattispecie delittuosa **non aggravata** (art. 476, co. I, c.p.), e non vi sarebbe alcuno spazio per una diversa definizione giuridica del fatto da parte del giudice, in quanto tale riqualificazione determinerebbe una «**violazione irrimediabile del diritto di difesa**». Conclusione, questa, cui si perverrebbe considerando che la Corte edu, in particolare nella nota ***sentenza* Drassich c. Italia *dell'11 dicembre 2007,*** ha ricordato come l'imputato abbia diritto ad essere tempestivamente e dettagliatamente informato non solo dei fatti materiali che gli vengono addebitati, ma anche della **qualificazione giuridica** ad essi attribuiti.

Stando a questa ricostruzione, dunque, i **margini** per una **contestazione "in fatto"** dell'aggravante *de qua* – seppur **non azzerati** – risulterebbero **particolarmente ristretti**. Non sarebbe infatti sufficiente la mera **indicazione dell'atto** oggetto del reato, quand'anche esso fosse riconducibile al novero di quelli facenti fede fino a querela di falso, essendo in ogni caso **necessario** quantomeno «**l'uso di formule linguistiche chiaramente evocative della peculiare efficacia dell'atto**».

**Secondo orientamento**, l'aggravante di cui all'art. 476, co. II, c.p. risulterebbe **correttamente contestata "in fatto"** ogni qualvolta la **natura fidefacente** possa inferirsi dalla «**tipologia dell'atto**» **indicato nell'imputazione** quale oggetto del falso. In altre parole, tale indicazione consentirebbe **di per sé** al giudice di pronunciare sentenza di condanna per la fattispecie aggravata del delitto in esame, **senza incorrere** in alcun modo **in una violazione** del **principio di correlazione tra imputazione e sentenza** (art. 521 c.p.p.).

A sostegno di tale ricostruzione si richiama quella consolidata giurisprudenza – ritenuta in linea con i *dicta* provenienti da Strasburgo – secondo cui, da un lato, la contestazione di una circostanza aggravante non richiede né l'indicazione della relativa disposizione di legge, né «alcuna indispensabile formula specifica espressa o particolare enunciazione letterale», e, dall'altro, il diritto di difesa dell'imputato può dirsi rispettato ogni qualvolta egli «sia posto nelle **condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante**».

**Cass., Sez. un., u.p. 18 aprile 2019 (informazione provvisoria)**

Il **servizio novità** della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla pubblica udienza del 18 aprile 2019, le **Sezioni unite** hanno affrontato la seguente questione:

«Se il giudice possa ritenere in sentenza la **fattispecie aggravata** del reato di **falso** in atto pubblico *ex* art. 476, comma secondo, cod. pen. qualora la **natura fidefaciente** dell'atto considerato falso **non sia stata esplicitamente indicata** nel capo d'imputazione.».

Secondo l'**informazione provvisoria** diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data risposta **negativa**.

ART 522 NULLITA' DELLA SENTENZA PER DIFETTO DI CONTESTAZIONE
Co. 1 Inosservanza disposizioni previste in questo capo è causa di nullità
Co.2 Sentenza di condanna pronunciata per fatto nuovo, reato concorrente, o circostanza aggravante senza che siano state osservate disposizioni artt. Precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo reato concorrente e circostanza aggravante.

CONTESTAZIONI SUPPLETIVE FISIOLOGICHE consistono in una variazione dell'addebito che la legge consente per conformarlo alle risultanze istruttorie. Il diritto di difesa non è compresso perché sono fondate su elementi imprevedibili sia per l'accusa che per la difesa

CONTESTAZIONI TARDIVE PATOLOGICHE come nelle ordinanze a catena si fondano su cognizioni già disponibili nella fase delle indagini che però il pm non richiama. Non sono ammissibili sulla base della Sentenza Drassich.

Prassi giurisprudenziale consentiva le contestazioni tardive → compressione diritto di difesa con pesanti ricadute sulla scelta dei riti speciali

La Corte Cost. dichiara incostituzionalità art. 517 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la possibilità per l'imputato di accedere a riti speciali. Prevista quindi remissioni in termini per accesso ai riti.

ART 518 CP.P. FATTO NUOVO
Fuori dai casi dell'art 517, pm procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere d'ufficio.
Co. 2 Il presidente se il pm ne fa richiesta può autorizzare la CONTESTAZIONE IN UDIENZA se vi è consenso dell'imputato presente e NON NE DERIVA PREGIUDIZIO PER LA SPEDITEZZA DEI PROCEDIMENTI.

FATTO DIVERSO: MODIFICA DELIMPUTAZIONE. ES. PASSAGGIO DA APPROPRIAZIONE INDEBITA A BANCAROTTA FRAUDOLENTA Non solo un fatto che resti invariato ma anche un fatto che presenti connotati materiali parzialmente difformi da quelli della contestazione originaria.

FATTO NUOVO: FATTO DEL TUTTO AUTONOMO.

Cambiamento della data di un fatto: è un fatto nuovo?
Sì perché se io retrodato o posticipo un fatto POSSO LEDERE MIO DIRITTO DI DIFESA (es. se mi sono difeso per tutto il dibattimento per un fatto avvenuto in una determinata data e mi viene contestato che il fatto è avvenuto in una data diversa).

"L'ipotesi in cui il Pubblico Ministero cerchi di contestare un reato legato dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. a quelli già contestati. Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente affermato (Cass. n. 10069/2015) che "*non è impugnabile per Cassazione, in quanto non è abnorme, l'ordinanza con la quale il GUP nega al PM, nel corso della stessa udienza, la possibilità di contestare - a norma degli artt. 423 co. 1 e 12 comma 1 lett. b) c.p.p. - nuovi fatti di reato legati col vincolo della continuazione a quelli già contestati, in quanto tale provvedimento (...) non priva il pm della possibilità di esercitare separatamente l'azione penale e rientra nell'ambito delle prerogative del giudice dell'udienza preliminare, che ha il dovere di controllare se la contestazione del pm non riguardi un fatto nuovo e non sia impedita dalla negazione del consenso da parte dell'imputato."* Nel caso di specie, il PM aveva accertato, a seguito di indagini suppletive svolte a carico degli imputati, ulteriori episodi di truffa aggravata posti in essere col medesimo modus operandi e nel medesimo arco temporale, e li contestò quindi ai medesimi. Il GUP, tuttavia, a seguito di opposizione della difesa, negò l'ammissibilità di tale contestazione, inquadrandola nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 423 c.p.p. e disponendo la trasmissione del verbale al P.M. ai fini del separato esercizio dell'azione penale.

ART. 519 Nei casi degli artt. 516, 517, 518 co. 2 imputato può chiedere un termine a difesa, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva.
Co. 3 Citazione p.o. entro 5 gg
Co. 2 **l'imputato** può fare richiesta ammissione nuove prove a norma dell'art. 507 → terminata l'acquisizione delle prove il Giudice se risulta assolutamente necessario può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova.

Articolo dichiarato parzialmente incostituzionale Sentenza C.Cost. 50/1995 e 241/1992 nella parte in cui non consente (per art 516 e 517) **a pm e a parti diverse dall' imputato** di chiedere ammissione di nuove prove e anche limitatamente all'inciso A NORMA DELL'ART. 507.